



CORTE COSTITUZIONALE



Sentenza **147/2019**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente LATTANZI - Redattore BARBERA

Udienza Pubblica del **07/05/2019** Decisione del **08/05/2019**

Deposito del **19/06/2019** Pubblicazione in G. U. **26/06/2019**

Norme impugnate: Artt. 10, 12, 13 e 16, c. 1°, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 20/03/2018, n. 3, nonché gli Allegati A e B contenuti nell'allegato A della medesima legge.

Massime:

Atti decisi: **ric. 40/2018**

SENTENZA N. 147

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, 12, 13 e 16, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 20 marzo 2018, n. 3, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009) in conformità alla direttiva

2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2018)», nonché degli Allegati A e B contenuti nell'Allegato A della medesima legge, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato l'8-14 giugno 2018, depositato in cancelleria il 18 giugno 2018, iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste;

udito nella udienza pubblica del 7 maggio 2019 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

udito l'avvocato dello Stato Giovanni Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giovanni Guzzetta per la Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato l'8 giugno 2018 e depositato il successivo 18 giugno, iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 20 marzo 2018, n. 3, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), in conformità alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2018)» e, nel dettaglio, degli artt. 10, 12, 13, 16, comma 1, nonché, «nei sensi e nei limiti (...) illustrati», degli Allegati A e B contenuti nell'Allegato A (sic) della medesima legge, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione e con alcune disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale»; d'ora in avanti anche cod. ambiente), e in particolare, con gli artt. 7-bis e 27-bis e gli Allegati II, II-bis, III, IV, alla Parte II del menzionato cod. ambiente.

La difesa statale riporta l'orientamento della Corte costituzionale che annovera la disciplina della Valutazione di impatto ambientale (d'ora innanzi: VIA) tra gli oggetti rientranti nella competenza esclusiva statale in materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Ad avviso del ricorrente, il citato titolo di competenza comporterebbe l'applicazione integrale della menzionata normativa statale alle Regioni, le quali devono rispettare i livelli uniformi fissati dalla legge dello Stato (è citata la sentenza n. 186 del 2010).

L'Avvocatura ricorda come la materia sia stata interessata da un ampio intervento di riforma ad opera del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114); in particolare, l'art. 5, comma 1, del menzionato decreto ha aggiunto l'art. 7-bis al cod. ambiente, secondo il quale «le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali», precisando che tale potestà normativa «è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto» dallo stesso d.lgs. n. 152 del 2006, «fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la

destinazione alle finalità di cui all'art. 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie». Infine, si specifica che «non sono derogabili i termini procedurali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis».

2.– Alla luce di tali premesse, la legge regionale n. 3 del 2018 sarebbe «complessivamente non conforme alla vigente normativa nazionale in materia VIA, come modificata dal decreto legislativo n. 104/2017», con conseguente violazione, oltre che dell'art. 7-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006», dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Le modifiche apportate alla previgente disciplina regionale in materia di VIA dalla legge censurata sarebbero «in tutto o in parte difformi» dalla disciplina di cui al Titolo III della Parte II del cod. ambiente, lasciando in vigore «disposizioni significativamente superate dalla citata disciplina nazionale a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 104/2017».

Nel dettaglio, il Presidente del Consiglio dei ministri si concentra sugli artt. 12 e 13 della legge impugnata, i quali, rispettivamente, nel sostituire l'art. 24 e introducendo il nuovo art. 25-bis della legge della Regione Valle d'Aosta 26 maggio 2009, n. 12 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009), contrasterebbero con l'art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 relativo al «Provvedimento autorizzatorio unico regionale». In particolare, il novellato l'art. 24, comma 1, configurerebbe il provvedimento di VIA alla stregua di un atto autonomo che, ai sensi del successivo art. 25-bis, rubricato «Rapporto tra provvedimento di VIA e autorizzazione», sarebbe da integrare nell'atto autorizzativo rilasciato da altre strutture regionali e/o enti competenti. Tale modalità procedurale richiamerebbe le disposizioni dell'art. 26 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori), come disciplinato dalla d.lgs. n. 104 del 2017, che attiene unicamente alle procedure di VIA di competenza statale, e risulta invece difforme all'art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 che ha previsto il provvedimento unico regionale, che conclude l'iter dei procedimenti di VIA di competenza regionale. In particolare, in virtù dell'art. 27-bis, comma 7, del cod. ambiente, la procedura di VIA regionale non si conclude con un provvedimento di VIA, ma con la «determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi» che «costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita».

In generale, anche a seguito della modifica operata dalla legge reg. della Valle d'Aosta n. 3 del 2018, permarrebbero delle disarmonie nella legge reg. della Valle d'Aosta n. 12 del 2009: ad esempio, gli articoli da 20 a 25-bis della citata legge regionale n. 12 del 2009 conterrebbero disposizioni non più in vigore ai sensi della normativa statale vigente, in ordine alla pubblicazione dell'avviso al pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione e sui quotidiani (mantenuti ai commi 6 e 7 dell'art. 20 della legge regionale n. 12 del 2009), pubblicazione non più richiesta dall'art. 24 del cod. ambiente, richiamato nel medesimo art. 27-bis. Inoltre, il modulo procedimentale della conferenza dei servizi, istituito obbligatorio e vincolante per i procedimenti di VIA di competenza regionale ai sensi dell'art. 14, comma 4 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), emergerebbe unicamente quale possibile modalità procedimentale di acquisizione di pareri, autorizzazioni, assensi da parte della struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali (artt. 4, comma 1, e art. 22 della legge reg. Valle d'Aosta n. 12 del 2009, quest'ultimo sostituito dall'art. 10 legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018).

3.– La difesa statale si concentra poi sull'art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018, che dispone la sostituzione degli Allegati A, B, F, G e H al Titolo I della legge regionale n. 12 del 2009 con quelli riportati All'Allegato A alla legge regionale impugnata. In particolare, il ricorrente sostiene che detto Allegato A assoggetterebbe a VIA regionale procedimenti di competenza statale ai sensi degli Allegati II e

II-bis alla Parte II del cod. ambiente, così allargando il novero dei progetti di competenza regionale ai sensi dell'Allegato III alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché procedimenti assegnati dall'Allegato IV alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 alla semplice verifica regionale di assoggettabilità a VIA. In quest'ambito, peraltro, l'Allegato B alla legge regionale impugnata prevederebbe soglie dimensionali diverse ed inferiori rispetto a quelle fissate dalla legge statale.

Nello specifico, quanto al primo profilo, la difesa erariale si sofferma su:

a) gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, con potenza termica complessiva installata superiore a 15 MW: tale tipologia di progetti, con diversa soglia (50 MW) sarebbe inclusa nell'Allegato II-bis, punto 1.a); al di sotto di tale soglia non sarebbe prevista alcuna procedura nell'ambito della normativa nazionale vigente per gli impianti termici destinati alla produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda;

b) lo stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi), con capacità complessiva superiore a 10.000 metri cubi: tale tipologia di progetto, con parziale diversa definizione (comprende anche i prodotti chimici) e diversa soglia di capacità (40.000 m³) sarebbe inclusa nell'Allegato II, punto 8, prima alinea;

c) l'attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse geotermiche; l'attività di coltivazione di idrocarburi, sia sulla terraferma sia in mare e con soglie per gli idrocarburi liquidi (500 t/g) e gassosi (500.000 m³/giorno), sarebbe inclusa nell'Allegato II, punto 7.1; peraltro, per ciò che concerne le risorse geotermiche, la difesa erariale segnala la mancata esclusione degli «impianti geotermici pilota di cui all'art. 1 comma 3-bis, del d.lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) e successive modificazioni, esclusione riportata alla lettera v) dell'Allegato III e conseguente alla inclusione tra i progetti statali;

d) gli elettrodotti per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione statale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 chilometri; tale tipologia di progetti, con parziale diversa definizione e con medesime soglie di tensione lunghezza, sarebbe di spettanza statale, inclusa, quanto tale, nell'Allegato II, punto 4-bis alla Parte II del cod. ambiente;

e) le strade, le piste poderali e interpoderali, di nuova realizzazione, con lunghezza superiore a 2 chilometri; la generica dizione «strade», in assenza di specificazioni o esclusioni non consentirebbe di individuare con esattezza la classificazione (strade extraurbane, urbane) e la relativa competenza (statale per le extraurbane incluse nell'Allegato II e II-bis, regionale per le urbane di scorrimento incluse nell'Allegato III alla Parte II del cod. ambiente);

f) lo stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 40.000 metri cubi; tale tipologia di progetto, con diversa soglia di capacità (80.000 m³), sarebbe di competenza statale, come indicato dall'Allegato II, punto 4-bis, terza alinea, alla Parte II del cod. ambiente.

La difesa statale segnala, inoltre, che l'Allegato A della legge regionale n. 3 del 2018 annovererebbe, tra i progetti da sottoporre a VIA, alcune tipologie di progetti che ricadono nell'Allegato IV alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale elenca i progetti da sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA; tra questi sono indicati:

a) gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con potenza complessiva installata superiore a 100 kW; per tale tipologia di progetti, inclusa nell'Allegato IV, punto 2.d), la normativa regionale prevede una soglia inferiore rispetto a quella prevista dalla normativa nazionale, pari a 1 MW;

- b) gli impianti fotovoltaici, con potenza complessiva installata superiore a 1 MW;
- c) gli impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose, alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno;
- d) il trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici;
- e) la produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi;
- f) lo stoccaggio di altri prodotti chimici con capacità complessiva superiore a 1.000 metri cubi;
- g) gli impianti per la concia del cuoio e del pellame.

Inoltre, nell'Allegato B alla legge regionale censurata, relativa ai «Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità regionale», si farebbe riferimento a progetti che la disciplina statale considera di competenza statale elencati ai sensi degli Allegati II e II-bis alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006.

In particolare sono riportati:

- a) gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva installata compresa fra 3 e 15 MW, o aventi un diametro della condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore a 350 millimetri, o aventi una lunghezza della condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore a 10 chilometri; tale tipologia di progetti, con diversa soglia (50 MW), è inclusa nell'Allegato II-bis, punto 1.a); al di sotto di tale soglia la difesa erariale sottolinea come non sia prevista alcuna procedura nell'ambito della normativa nazionale vigente per gli impianti termici destinati alla produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda;
- b) l'installazione di oleodotti e gasdotti, con lunghezza complessiva superiore ai 10 chilometri; tale tipologia di progetti, con diversa soglia (20 km) sarebbe annoverata tra i progetti da sottoporre a verifica statale di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'Allegato II-bis, punto 1.b) alla Parte II del cod. ambiente;
- c) l'attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma; tale tipologia di progetti, sarebbe inclusa nell'Allegato II, punto 7) alla Parte II del cod. ambiente, che individua i progetti da sottoporre a VIA statale;
- d) gli interporti, le piattaforme intermodali e terminali intermodali; tale tipologia di progetti sarebbe inclusa nell'Allegato II-bis, punto 2.a)., alla Parte II del cod. ambiente, relativa alla verifica statale di assoggettabilità a VIA;
- e) le strade extraurbane secondarie e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'Allegato A); altre strade, piste poderali ed interpoderali, soggette a un allargamento della carreggiata carrabile, con lunghezza superiore ad 1 chilometro, strade, piste poderali ed interpoderali di nuova realizzazione, con lunghezza compresa fra 500 metri e 2 chilometri, nonché piste di cantiere, di natura temporanea, di lunghezza superiore a 500 metri; la definizione sarebbe parzialmente difforme da quella dell'Allegato IV, punto 7.h), alla Parte II del cod. ambiente, relativa alla verifica regionale di assoggettabilità a VIA, e comporterebbe possibili diverse interpretazioni sulla competenza statale o regionale per le «strade extraurbane secondarie»;
- f) gli acquedotti di nuovo tracciato con una lunghezza superiore ai 20 chilometri; tale tipologia di progetti sarebbe inclusa nell'Allegato II-bis, punto 2.d) alla Parte II del cod. ambiente, relativa alla verifica statale di assoggettabilità a VIA;

g) i nuovi aeroporti ed interventi sugli aeroporti esistenti che comportano l'edificazione di volumi superiori a 10.000 metri cubi o la pavimentazione di superfici superiori a 20.000 metri quadri, altiporti, eliporti, aviosuperfici ed elisuperfici non occasionali; tutti gli aeroporti non compresi nell'Allegato II sarebbero però inclusi nell'Allegato II-bis, punto 2.e) alla Parte II del cod. ambiente, relativa alla verifica statale di assoggettabilità a VIA;

h) gli elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione statale, con tensione nominale superiore a 100 kV e tracciato di lunghezza compreso fra 3 e 10 chilometri; tale tipologia di progetti, con parziale diversa definizione e con soglie di lunghezza superiori a 3 km, sarebbe annoverata tra i progetti da sottoporre a verifica statale di assoggettabilità a VIA, inclusa nell'Allegato II-bis, punto 1.d), alla Parte II del cod. ambiente.

Infine, la difesa statale ricorda che per diverse tipologie di progetti incluse nell'Allegato B alla legge regionale impugnata, relativa ai progetti da sottoporre a verifica regionale si assoggettabilità a VIA, sono individuate soglie dimensionali diverse (inferiori) rispetto a quelle indicate nell'Allegato IV alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, relativa ai progetti, indicati dalla normativa statale, da sottoporre a verifica regionale di assoggettabilità come, ad esempio, gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con potenza complessiva installata compresa fra 20 e 100 kW, oppure aventi altezza massima della macchina eolica (sino al mozzo, in caso di rotore ad asse orizzontale) superiore a 15 metri, o aventi diametro del rotore superiore a 5 metri.

4.– Si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con atto depositato il 16 luglio del 2018, chiedendo il rigetto delle questioni di legittimità promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La difesa regionale eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione delle competenze legislative assegnate all'ente ad autonoma differenziata dalla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per Valle d'Aosta). In particolare, la resistente riporta l'orientamento di questa Corte secondo il quale, nel caso in cui il ricorso statale riguardi una legge di una Regione a statuto speciale, lo Stato non potrebbe esimersi dall'indicare le competenze assegnate dallo statuto (sono richiamate, tra le tante, le sentenze n. 58 del 2016, n. 254, n. 151 e n. 142 del 2015), a maggior ragione quando la disciplina censurata attenga al bene giuridico dell'ambiente. In tal senso, il ricorrente non avrebbe tenuto in considerazione le competenze delineate dall'art. 2, comma 1, dello statuto speciale in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» (lettera a), «agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna» (lettera d); «piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario» (lettera e); «strade e lavori pubblici di interesse regionale» (lettera f); «urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica» (lettera g); «trasporti su funivie e linee automobilistiche locali» (lettera h); «acque minerali e termali» (lettera i); «caccia e pesca» (lettera l); «acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico» (lettera m); «industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio» (lettera q).

Inoltre, il ricorrente non avrebbe tenuto in considerazione l'art. 3, comma 1, dello statuto, il quale devolve alla Regione la competenza legislativa di integrazione ed attuazione in tema di «utilizzo delle acque pubbliche ad uso idroelettrico» (lettera d), «utilizzo delle miniere» (lettera e); «igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica» (lettera l), e l'art. 4, che affida alla Regione le funzioni amministrative «nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite ai Comuni e agli enti locali dalle leggi della Repubblica».

In secondo luogo, la resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per insufficienza e genericità della motivazione (vengono riportate, tra le altre, le sentenze n. 131 del 2016, n. 251 e n. 153 del 2015), per non aver argomentato adeguatamente a sostegno della declaratoria di illegittimità costituzionale, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale che sottolinea l'esigenza di una adeguata motivazione a supporto del ricorso, esigenza che si pone in termini particolarmente pregnanti nel giudizio in via di azione. Secondo la

difesa regionale, il ricorrente, nell'impugnare l'intera legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018, non avrebbe fornito un sufficiente supporto motivazionale, «in grado di illustrare adeguatamente in che termini, e sotto quali profili, il regime statale in tema di VIA sia vincolante nei riguardi della Regione Autonoma Valle d'Aosta, tenuto conto, oltretutto, delle plurime competenze legislative ed amministrative di cui (...) la resistente è investita dallo Statuto speciale». Inoltre, poiché il Presidente del Consiglio dei ministri impugnerebbe anche specifiche disposizioni della legge regionale, il ricorso sarebbe oscuro e scarsamente intellegibile, non risultando chiaro il *petitum* delineato dal ricorrente.

Infine, una terza eccezione di inammissibilità per genericità viene sollevata dalla resistente con riferimento all'impugnazione dell'art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018, e dell'Allegato A alla medesima legge, perché il ricorrente non spiegherebbe quali sono le ragioni di contrasto della disciplina censurata con l'art. 117, secondo comma, lettera s).

5.– Nel merito, la difesa regionale insiste sulla non fondatezza delle questioni sollevate. In particolare, non fondate sarebbero le questioni sollevate sugli artt. 10, 12, 13 della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018, perché la Regione si sarebbe mossa nel solco della normativa comunitaria e, in particolare, dell'art. 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2014/528UE, che delineerebbero l'integrazione del provvedimento di VIA nel susseguente atto autorizzatorio quale modello «prioritario» di articolazione procedimentale. A norma della disciplina sovranazionale, l'unificazione delle procedure con conseguente adozione del provvedimento unico regionale sarebbe una mera possibilità secondaria prevista dall'art. 2, paragrafo 2, della direttiva citata. Sarebbe irragionevole, piuttosto, l'assetto delineato dal d.lgs. n. 152 del 2006, il quale, ancorando la VIA di pertinenza regionale – diversamente da quella di spettanza statale – alla sola forma del provvedimento “unico”, si risolverebbe in un'indebita compressione delle attribuzioni legislative delle Regioni. In tal senso, l'obbligo di adeguamento gravante sulle Regioni atterrebbe solo al tipo di progetti da sottoporre a VIA, e non anche alle modalità procedimento di esperimento della medesima (vengono riportate le sentenze della Corte costituzionale n. 218 del 2017 e n. 127 del 2010).

Eguale non fondata sarebbe la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, e dell'Allegato A alla medesima legge, alla luce della giurisprudenza costituzionale a tenore della quale le Regioni conserverebbero comunque la facoltà di innalzare i livelli di tutela ambientale fissati dalla legge dello Stato (tra le più recenti, è citata la sentenza n. 212 del 2017). In questa direzione andrebbe l'Allegato A, che incrementerebbe il livello di protezione ambientale, soprattutto laddove la Regione non abbia stabilito delle soglie minime superate le quali attivare il procedimento di VIA, posto che la «loro indicazione nella legge regionale sarebbe del tutto superflua e persino problematica, attesa la disponibilità di quei limiti da parte dello Stato, che potrebbe perfino in ipotesi ritenere di modificarli».

6.– In prossimità dell'udienza pubblica ha depositato memoria illustrativa l'Avvocatura generale dello Stato, illustrando la non fondatezza delle eccezioni di inammissibilità prospettate dalla difesa regionale e insistendo, nel merito, per l'accoglimento del ricorso.

6.1.– Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, sarebbe destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata indicazione, nell'atto introduttivo, dei parametri statuari. Nessuna delle competenze legislative previste degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, dello Statuto speciale verrebbero specificamente in rilievo nelle procedure di VIA, che attiene viceversa alla competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Di conseguenza, il Presidente del Consiglio dei ministri non doveva essere gravato dall'onere di indicare, nella delimitazione del *thema decidendum*, i parametri statuari.

Eguale non fondata sarebbe l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità e insufficiente motivazione, con riferimento sia alle ragioni che sostengono le censure sia all'oggetto delle censure medesime, che il ricorrente delimita agli artt. 10, 12, 13, 16, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018.

Con particolare riguardo alla censura dell'art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018, nonché degli Allegati A e B dell'Allegato A della medesima legge regionale, la difesa dello Stato ne ribadisce l'ammissibilità, insistendo sulla chiarezza argomentativa del ricorso.

Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri insiste per l'accoglimento del ricorso, ribadendo quanto già affermato nell'atto introduttivo. In replica alle argomentazioni della resistente, l'Avvocatura generale dello Stato sottolinea come non avrebbero pregio i dubbi di legittimità costituzionale avanzati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sull'art. 27-bis del cod. ambiente, posto che, eventualmente, questi dovevano essere sollevati in un autonomo giudizio di legittimità che la Regione autonoma avrebbe dovuto promuovere nei termini previsti dall'art. 127, comma 2, Cost. Viene poi richiamata la sentenza n. 198 del 2018, che avrebbe sancito la non derogabilità del provvedimento unico in materia ambientale da parte delle Regioni, anche ad autonomia differenziata.

7.– Anche la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha depositato, in prossimità dell'udienza pubblica, una memoria illustrativa. La resistente insiste sull'accoglimento delle eccezioni di inammissibilità e rinnova la tesi della non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 20 marzo 2018, n. 3, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), in conformità alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2018)» e, nel dettaglio, degli artt. 10, 12, 13, 16, comma 1, nonché, «nei sensi e nei limiti (...) illustrati», degli Allegati A e B contenuti nell'Allegato A (sic) della medesima legge, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione con riferimento ad alcune disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», d'ora in avanti anche cod. ambiente), e in particolare, agli artt. 7-bis e 27-bis e agli Allegati II, II-bis, III, IV, alla Parte II del menzionato cod. ambiente.

2.– In via preliminare, questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulle eccezioni di inammissibilità avanzate dalla resistente.

2.1.– In primo luogo, la difesa regionale prospetta l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione delle competenze legislative assegnate all'ente ad autonomia differenziata dalla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per Valle d'Aosta). In particolare, la resistente riporta l'orientamento di questa Corte secondo il quale, nel caso in cui il ricorso statale riguardi una legge di una Regione a statuto speciale, lo Stato non potrebbe esimersi dall'indicare le competenze assegnate dallo Statuto.

2.1.1.– L'eccezione non è fondata.

Questa Corte, pur inquadrando le innovazioni portate alla disciplina della VIA dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), nelle norme fondamentali di riforma economico-sociali alle quali la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste avrebbe dovuto adeguarsi (sentenza n. 198 del 2018), ha affermato che il procedimento di VIA e le funzioni amministrative ad esso connesse «non sono riconducibili sic et simpliciter ad alcuna specifica attribuzione degli enti ad autonomia differenziata», risultando piuttosto «strumentali all'inveramento»

dell'ambiente, «valore di rango costituzionale tutelato anche dalla normativa europea» (sentenza n. 198 del 2018; nello stesso senso, sentenza n. 93 del 2019).

Vero è che per costante giurisprudenza di questa Corte, laddove “venga sottoposta a censura di legittimità costituzionale una disposizione di legge di un soggetto ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio (...) non può (...) prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo Statuto speciale, tanto più se queste risultino astrattamente pertinenti all'oggetto del giudizio (...)» (sentenza n. 109 del 2018; nello stesso senso, sentenze n. 103 e n. 52 del 2007). Ciò nonostante, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che siffatto requisito di ammissibilità va inteso nel senso che, dal contesto del ricorso, deve emergere l'esclusione della possibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo statuto speciale, ritenendo sufficiente, ma necessaria, un'indicazione, sia pure sintetica al riguardo, in ordine all'estraneità della materia alla sfera di attribuzioni stabilita dallo stesso (sentenze n. 142 del 2015 e n. 288 del 2013).

Nel caso di specie, la difesa statale si è posta il problema della applicabilità della disciplina statale della VIA alla Regione speciale, per poi risolverlo in senso positivo, sostenendo l'opponibilità, anche alle Regioni speciali, della competenza esclusiva della tutela dell'ambiente. In tal senso, dunque, la «sommarietà delle argomentazioni e [la] incompletezza del quadro normativo di riferimento non sono tali (...) da impedire l'esame nel merito del dedotto profilo di illegittimità costituzionale» (sentenza n. 201 del 2018). Alla luce della mancata previsione, tra le norme statutarie, di una esplicita competenza in materia di VIA, e fermo restando che l'esatta qualificazione del titolo di competenza cui ascrivere la disciplina impugnata attiene al merito del giudizio (sentenza n. 252 del 2016), l'onere argomentativo reso necessario dal regime di specialità può ritenersi soddisfatto dal ricorrente.

2.2.– La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ritiene, inoltre, il ricorso generico e incompleto, e l'impugnazione oscura e non intellegibile. Il ricorrente censurerebbe, infatti, sia l'intera legge sia singole disposizioni della legge regionale, così da rendere incerto il *petitum*.

2.2.1.– L'eccezione non è fondata.

Vero è che, nelle sue argomentazioni, il ricorrente ritiene la legge regionale «complessivamente» non conforme alla disciplina statale e che le modifiche apportate alla legge reg. Valle d'Aosta 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), in materia di VIA sarebbero «in tutto o in parte difformi» dal cod. ambiente. Tuttavia, alla luce di una lettura complessiva dell'atto introduttivo, tali passaggi sono argomenti ad adiuvandum rispetto alle censure promosse sugli artt. 10, 12, 13, 16, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018. A conforto di tale conclusione militano sia il contenuto del ricorso – ove sono indicate «nel dettaglio», dopo una iniziale premessa generale, «le disposizioni della legge regionale n. 3 del 2018 non conformi alle disposizioni della Parte II, Titolo III, del d.lgs. n. 152 del 2006» – sia le conclusioni, ove sono menzionati esclusivamente gli articoli appena menzionati, censurati «nei sensi e nei limiti» illustrati nel ricorso.

Il ricorrente non ha inteso impugnare, quindi, l'intera legge regionale, ma solo le norme specificamente indicate nel corpo e nelle conclusioni dell'atto introduttivo. Così delimitato il *petitum*, l'eccezione deve essere respinta.

2.3.– A sorte analoga va incontro la terza eccezione di inammissibilità promossa dalla resistente sulla censura relativa all'art. 16, comma 1 impugnato, generica – in tesi – perché il ricorrente non avrebbe spiegato le ragioni di contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

2.3.1.– Il ricorrente giustappone nel dettaglio i singoli procedimenti, indicati dagli Allegati A e B della legge regionale censurata, a quelli elencati dal cod. ambiente, così argomentando diffusamente sulla presunta “appropriazione” da parte della Regione della disciplina di procedimenti amministrativi in materia di VIA in contrasto con la disciplina statale.

Di qui la non fondatezza della eccezione di inammissibilità prospettata dalla resistente.

3.– Nel merito, vanno affrontate, anzitutto, le questioni relative agli artt. 10, 12 e 13 della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018.

3.1.– L'Avvocatura generale dello Stato censura il combinato disposto degli artt. 12 e 13, che configurerebbe il provvedimento di VIA regionale quale atto autonomo da integrare nell'atto autorizzativo rilasciato da altre strutture regionali competenti. La normativa regionale stabilisce, infatti, che il «provvedimento di VIA contiene le eventuali condizioni ambientali per la realizzazione, per l'esercizio e per la dismissione dei progetti» (art. 12, comma 2), e che «l'autorizzazione o ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, rilasciati dalle strutture regionali, dai Comuni o loro forme associative o da altri enti competenti per materia, comprendono almeno le seguenti informazioni: a) il provvedimento di VIA; b) le prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA che riguardino le eventuali condizioni ambientali e le eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali negativi e significativi, nonché le misure di monitoraggio da adottare» (art. 13).

In tal senso, le citate norme sarebbero difformi dall'art. 27-bis del cod. ambiente che prevede, invece, un «provvedimento autorizzatorio unico» regionale, che altro non è se non la «determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, comprensivo di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione del progetto».

Inoltre, il ricorrente ritiene la normativa regionale censurata incoerente rispetto alla funzione che la normativa statale assegna alla conferenza dei servizi in base all'art. 27-bis del cod. ambiente, nonché agli artt. 14 comma 4 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L'art. 10 della legge regionale impugnata prevede infatti che il coinvolgimento della conferenza di servizi sia meramente facoltativo, limitandosi a stabilire che in tale sede possano essere solo acquisiti pareri da parte della struttura regionale competente in materia di valutazione ambientale.

3.2.– Le questioni, concernenti gli artt. 12 e 13 della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018, sono fondate.

L'art. 27-bis del cod. dell'ambiente prevede che «[n]el caso di procedimenti di VIA di competenza regionale (...) l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. (...) La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita e, se possibile, compensare gli impatti ambientali negativi e significativi, nonché le misure di monitoraggio da adottare».

3.2.1.– Tale disposizione vincola anche gli enti ad autonomia differenziata per un duplice ordine di ragioni, già evidenziate dalla sentenza n. 198 del 2018, pronunciata a seguito di un'impugnazione, promossa, tra le altre, dalla stessa Regione autonoma Valle d'Aosta.

In tale decisione, questa Corte ha chiarito che le funzioni amministrative connesse alla VIA «non sono riconducibili sic et simpliciter ad alcuna specifica attribuzione degli enti ad autonomia differenziata», risultando piuttosto strumentali all'inveramento del valore ambientale. Se è vero che «la normativa statale riconducibile alla materia trasversale di cui all'art. 117, comma 2, lettera s), Cost. è applicabile solo laddove non entrino in gioco le competenze riconosciute dalla normativa statutaria agli enti ad autonomia

differenziata» (sentenza n. 198 del 2018; nello stesso senso; sentenze n. 229 e n. 212 del 2017), nel caso di specie non è dato rilevare alcuna specifica competenza in grado di opporsi alla attribuzione statale.

Deve notarsi, piuttosto, come le plurime competenze statutarie, indicate negli artt. 2 e 3 dello statuto speciale, siano solo incidentalmente intersecate dalla disciplina della VIA, in coerenza con la natura trasversale della materia ex artt. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (ad esempio, l'art. 2 fa riferimento a «piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario» [lettera e], alle «strade e lavori pubblici di interesse regionale» [lettera f], all'«urbanistica» [lettera g], alla industria alberghiera, al turismo e alla tutela del paesaggio [lettera q]; l'art. 3 alla disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico [lettera d]).

3.2.2.– In ogni caso, anche laddove vengano in rilievo singoli segmenti di competenza statutaria, deve essere ribadito come lo statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste annoveri, tra i limiti alle proprie attribuzioni, le norme fondamentali statali di riforma economico-sociale e gli obblighi internazionali (art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante «Statuto speciale per la Valle d'Aosta»), clausole in grado di legittimare un intervento statale finalizzato a garantire una uniforme tutela dell'ambiente.

In particolare, il legislatore statale conserva il potere di vincolare la potestà legislativa primaria della Regione speciale attraverso leggi qualificabili come «riforme economico-sociali»: «e ciò anche sulla base (...) del titolo di competenza legislativa nella materia “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali o culturali; con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati in tale materia potranno continuare ad imporsi al necessario rispetto [...] degli enti ad autonomia differenziata nell'esercizio delle proprie competenze» (sentenze n. 198 del 2018 e n. 229 del 2017).

Inoltre, in forza della sua diretta derivazione europea, la disciplina in materia di VIA integra anche il limite degli obblighi internazionali previsto da alcuni statuti speciali (sentenza n. 198 del 2018).

3.2.3.– Il provvedimento unico regionale, introdotto nel cod. ambiente dal d.lgs. n. 104 del 2017, è finalizzato «a semplificare, razionalizzare e velocizzare la VIA regionale, nella prospettiva di migliorare l'efficacia dell'azione delle amministrazioni a diverso titolo coinvolte nella realizzazione del progetto» (sentenza n. 198 del 2018). Detto istituto «non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi» (sentenza n. 198 del 2018). Il provvedimento unico ha, dunque, «una natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti», e non «è quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto» (sentenza n. 198 del 2018; più recentemente, sentenza n. 246 del 2018). Esso rappresenta il «nucleo centrale» di un complessivo intervento di riforma che vincola l'odierna resistente in quanto – come prima evidenziato – norma fondamentale di riforma economico sociale, riproduttiva – in aggiunta – di specifici obblighi internazionali in virtù della sua derivazione comunitaria (ai sensi dell'art. 2 dello statuto valdostano, sentenza n. 198 del 2018).

3.2.3.1.– A questo proposito, priva di pregio è l'argomentazione della Regione resistente, la quale insiste sulla difformità della normativa posta dal legislatore statale rispetto alla normativa europea. Come questa Corte ha già affermato, l'art. 27-bis del cod. ambiente «è perfettamente coerente con la normativa sovranazionale, la quale non solo prevede la semplificazione delle procedure in materia di VIA, ma stabilisce anche che gli Stati membri debbano prevedere procedure coordinate e comuni, nel caso in cui la valutazione risulti contemporaneamente dalla direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, e dalle altre direttive europee in materia ambientale ad essa collegate. Inoltre, l'art. 1,

paragrafo 1), della direttiva 2014/52/UE stabilisce nel dettaglio un iter procedurale che trova sostanziale riproduzione nella disposizione censurata» (sentenza n. 198 del 2018).

3.2.4.– Alla luce di tale premesse, la normativa regionale si pone dunque in contrasto con la disciplina statale, laddove fraziona il contenuto del provvedimento di VIA, limitandosi a contenere le informazioni e le valutazioni necessarie a stimare e a contenere l'impatto ambientale del progetto autorizzato. Nella disciplina posta dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, il provvedimento di VIA è, infatti, autonomo rispetto agli altri atti autorizzatori connessi alla realizzazione dell'opera, in evidente deroga all'assetto unitario e onnicomprensivo del provvedimento unico previsto dall'art. 27-bis del cod. ambiente.

3.3.– È altresì fondata la questione relativa all'art. 10 della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018.

Come detto, tale disposizione prevede che i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale possano esprimere il loro parere anche «nell'ambito della conferenza di servizi indetta dalla struttura competente».

La conferenza di servizi è dunque relegata, dalla legge regionale impugnata, a un ruolo meramente consultivo e marginale, secondo una previsione che contrasta con il disegno normativo prefigurato dall'art. 27-bis del cod. ambiente. In virtù di tale disposizione, la conferenza di servizi assurge a sede decisoria di adozione del provvedimento di VIA regionale, secondo una previsione teleologicamente connessa agli effetti "unitari" di detto provvedimento.

Corollario normativo di tale previsione è l'art. 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990, nella versione novellata dal d.lgs. n. 104 del 2017, il quale prevede che «[q]ualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Solo in un contesto istituzionale ove siedono le diverse amministrazioni interessate, a vario titolo, alla realizzazione del progetto è possibile rappresentare e ponderare i molteplici interessi pubblici coinvolti, adottando i diversi atti poi ricompresi nella determinazione finale del procedimento di impatto ambientale.

Come questa Corte ha già affermato, infatti, l'art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 e l'art. 14 comma 4 della l. n. 241 del 1990 «sono espressione di un unico disegno riformatore» che «individua un punto di equilibrio tra l'esigenza di semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo, da un lato, e la "speciale" tutela che deve essere riservata al bene ambiente, dall'altro» (sentenza n. 246 del 2018).

Di qui l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale.

4.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, infine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018, norma che dispone la sostituzione degli allegati A, B, F, G, H al Titolo I della legge reg. Valle d'Aosta n. 12 del 2009 con quelli riportati all'Allegato A alla legge regionale impugnata.

4.1.– Tra questi, il ricorrente sostiene che l'Allegato A assoggetterebbe a VIA regionale procedimenti di competenza statale ai sensi degli Allegati II e II-bis alla Parte II del cod. ambiente, così allargando il novero dei progetti di competenza regionale oltre a quanto previsto dall'allegato III alla Parte II del cod. ambiente.

Sotto tale profilo, la difesa erariale censura le norme che richiamano:

a) gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, con potenza termica complessiva installata superiore a 15 MW: tale tipologia di progetti, con diversa soglia (50 MW) sarebbe inclusa nell'allegato II-bis alla Parte II cod. ambiente, punto 1.a); al di sotto di tale soglia non sarebbe prevista alcuna procedura nell'ambito della normativa nazionale vigente per gli impianti termici destinati alla produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (allegato A, n. 2); b) lo stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi), con capacità complessiva superiore a 10.000 metri cubi: tale tipologia di progetto, con parziale diversa definizione (comprende anche i prodotti chimici) e diversa soglia di capacità (40.000 m³) sarebbe inclusa nell'Allegato II, punto 8, prima alinea alla II parte del cod. ambiente (Allegato A, n. 9); c) l'attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse geotermiche; l'attività di coltivazione di idrocarburi, sia sulla terraferma sia in mare e con soglie per gli idrocarburi liquidi (500 t/g) e gassosi (500.000 m³/giorno), sarebbe inclusa nell'Allegato II, punto 7.1, cod. ambiente. Peraltro, per ciò che concerne le risorse geotermiche, la difesa erariale segnala la mancata esclusione degli «impianti geotermici pilota di cui all'art. 1 comma 3-bis, del d.lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) e successive modificazioni, esclusione riportata alla lettera v) dell'Allegato III alla Parte II del cod. ambiente e conseguente alla inclusione tra i progetti di competenza statale (Allegato A, n. 17); d) gli elettrodotti per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione statale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 chilometri; tale tipologia di progetti, con parziale diversa definizione e con medesime soglie di tensione e lunghezza, sarebbe di spettanza statale, inclusa, quanto tale, nell'Allegato II, punto 4-bis alla Parte II del cod. ambiente (Allegato A, n. 18); e) le strade, le piste poderali e interpoderali, di nuova realizzazione, con lunghezza superiore a 2 chilometri; la generica dizione «strade», in assenza di specificazioni o esclusioni non consentirebbe di individuare con esattezza la classificazione (strade extraurbane, urbane) e la relativa competenza (statale per le extraurbane incluse nell'Allegato II e II-bis, regionale per le urbane di scorrimento incluse nell'Allegato III alla Parte II del cod. ambiente) (Allegato A, n. 19); f) lo stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 40.000 metri cubi; tale tipologia di progetto, con diversa soglia di capacità (80.000 m³), sarebbe di competenza statale, come indicato dall'Allegato II, punto 4-bis, terza alinea, alla Parte II del cod. ambiente (Allegato A, n. 20);

4.2.– La difesa erariale segnala, inoltre, che l'Allegato A della legge regionale n. 3 del 2018 annovererebbe, tra i progetti da sottoporre a VIA, alcune tipologie di progetti che ricadono nell'Allegato IV alla Parte II del cod. ambiente, il quale elenca i progetti da sottoporre a semplice procedura regionale di verifica di assoggettabilità a VIA.

Tra questi sono indicati: a) gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con potenza complessiva installata superiore a 100 kW; per tale tipologia di progetti, inclusa nell'Allegato IV, punto 2.d) alla Parte II del cod. ambiente, la normativa regionale prevede inoltre una soglia inferiore rispetto a quella prevista dalla normativa nazionale, pari a 1 MW (Allegato A, n. 3); b) gli impianti fotovoltaici, con potenza complessiva installata superiore a 1 MW (Allegato A, n. 4); c) gli impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose, alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno (Allegato A, n. 5); d) il trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici (Allegato A, n. 7); e) la produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi (Allegato A, n. 8); f) lo stoccaggio di altri prodotti chimici con capacità complessiva superiore a 1.000 metri cubi (Allegato A, n. 10); g) gli impianti per la concia del cuoio e del pellame (Allegato A, n. 11).

4.3.– Infine, nell'Allegato B alla legge regionale censurata, relativa ai «Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità regionale», si farebbe riferimento a progetti che la disciplina statale considera di competenza statale elencati dagli Allegati II e II-bis alla Parte II del cod. ambiente, o comunque a progetti non previsti, per tipo e dimensione, dalla normativa statale.

In particolare, sono impugnate le disposizioni che si riferiscono: a) agli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva installata compresa fra 3 e 15 MW, o aventi un diametro della condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore a 350 millimetri, o aventi una lunghezza della condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore a 10 chilometri; tale tipologia di progetti, con diversa soglia (50 MW), è inclusa nell'Allegato II-bis, punto 1.a). Al di sotto di tale soglia la difesa erariale sottolinea come non sia prevista alcuna procedura nell'ambito della normativa nazionale vigente per gli impianti termici destinati alla produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (Allegato B, n. 2.a); b) agli impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con potenza complessiva installata compresa fra 20 e 100 kW, oppure aventi altezza massima della macchina eolica (sino al mozzo, in caso di rotore ad asse orizzontale) superiore a 15 metri, o aventi diametro del rotore superiore a 5 metri (Allegato B, n. 2.e); c) all'istallazione di oleodotti e gasdotti, con lunghezza complessiva superiore ai 10 chilometri; tale tipologia di progetti, con diversa soglia (20 km) sarebbe annoverata tra i progetti da sottoporre a verifica statale di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'Allegato II-bis, punto 1.b), Parte II del cod. ambiente (Allegato B, n. 2.g); d) all'attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma; tale tipologia di progetti, sarebbe inclusa nell'Allegato II, punto 7) alla Parte II del cod. ambiente, che individua i progetti da sottoporre a VIA statale (Allegato B, n. 2.h); e) agli interporti, alle piattaforme intermodali e terminali intermodali; tale tipologia di progetti sarebbe inclusa nell'Allegato II-bis, punto 2.a)., alla Parte II del cod. ambiente, relativa alla verifica statale di assoggettabilità a VIA (Allegato B, n. 7.e); f) alle strade extraurbane secondarie e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'Allegato A); alle altre strade, piste poderali ed interpoderali, soggette a un allargamento della carreggiata carrabile, con lunghezza superiore ad 1 chilometro, alle strade, piste poderali ed interpoderali di nuova realizzazione, con lunghezza compresa fra 500 metri e 2 chilometri, nonché piste di cantiere, di natura temporanea, di lunghezza superiore a 500 metri; la definizione sarebbe parzialmente difforme da quella dell'Allegato IV, punto 7.h), alla Parte II del cod. ambiente, relativa alla verifica regionale di assoggettabilità a VIA, e comporterebbe possibili diverse interpretazioni sulla competenza statale o regionale per le «strade extraurbane secondarie» (Allegato B, n. 7.g); g) agli acquedotti di nuovo tracciato con una lunghezza superiore ai 20 chilometri; tale tipologia di progetti sarebbe inclusa nell'Allegato II-bis, punto 2.d) alla Parte II del cod. ambiente, relativa alla verifica statale di assoggettabilità a VIA (Allegato B, n. 7.j); h) ai nuovi aeroporti ed interventi sugli aeroporti esistenti che comportano l'edificazione di volumi superiori a 10.000 metri cubi o la pavimentazione di superfici superiori a 20.000 metri quadri, altiporti, eliporti, aviosuperfici ed elisuperfici non occasionali; tutti gli aeroporti non compresi nell'Allegato II sarebbero però inclusi nell'Allegato II-bis, punto 2.e) alla Parte II del cod. ambiente, relativa alla verifica statale di assoggettabilità a VIA (Allegato B, n. 7.m); i) agli elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione statale, con tensione nominale superiore a 100 kV e tracciato di lunghezza compreso fra 3 e 10 chilometri; tale tipologia di progetti, con parziale diversa definizione e con soglie di lunghezza superiori a 3 km, sarebbe annoverata tra i progetti da sottoporre a verifica statale di assoggettabilità a VIA, inclusa nell'Allegato II-bis, punto 1.d), alla Parte II del cod. ambiente (Allegato B, n. 7.r).

4.4.– Le questioni, relative all'art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018 e ai procedimenti impugnati riportati negli Allegati A e B, sono fondate.

La nuova distribuzione di competenze tra Stato e Regioni, operata dal d.lgs. n. 104 del 2017, è stata già considerata, da questa Corte, tra gli aspetti fondamentali della riforma «in tema di VIA e di assoggettabilità a VIA, istituti chiave per la tutela dell'ambiente, la quale necessita di un livello di protezione uniforme sul territorio nazionale» (sentenza n. 198 del 2018; nello stesso senso, da ultimo, sentenza n. 93 del 2019).

Il d.lgs. n. 104 del 2017 (in particolare, gli artt. 5, 22, 26) ha sostituito gli Allegati alla Parte II del cod. ambiente, e così realizzato una nuova allocazione dei procedimenti di VIA tra Stato e Regioni, ampliando il novero dei procedimenti di competenza statale.

Tale diversa allocazione dei procedimenti ha determinato «un tendenziale allineamento dei diversi schemi e modelli procedimentali, assegnando allo Stato l'apprezzamento dell'impatto sulla tutela

dell'ambiente dei progetti reputati più significativi e, così, evitando la polverizzazione e differenziazione delle competenze che caratterizzava il previgente sistema. Fattore, quest'ultimo, che aveva originato sovrapposizione e moltiplicazione di interventi, oltre che normative differenziate le quali, accanto a diluizioni temporali reputate inaccettabili (...) inducevano a deprecabili fenomeni di "delocalizzazione dei progetti verso aree geografiche a basso livello di regolazione ambientale"». L'allocazione presso lo Stato delle procedure coinvolgenti progetti a maggior impatto ha, dunque, risposto ad una esigenza di razionalizzazione e standardizzazione, «funzionale all'incremento della qualità della risposta ai diversi interessi coinvolti, con il correlato obiettivo di realizzare un elevato livello di protezione del bene ambientale» (sentenza n. 198 del 2018).

Anche le citate disposizioni vincolano gli enti ad autonomia differenziata, perché sono state ascritte, dalla giurisprudenza di questa Corte, alla categoria «norme fondamentali di riforma economico-sociale», oltre che «diretta conseguenza dell'attuazione degli obiettivi posti dalla direttiva dell'Unione europea» (sentenza n. 198 del 2018).

Da tali premesse discende l'illegittimità costituzionale delle norme che interferiscono con i procedimenti che il cod. ambiente riserva allo Stato, indicando tipologie di progetti non perfettamente corrispondenti alle fattispecie contenute nel d.lgs. n. 152 del 2006, o prevedendo soglie dimensionali inferiori a quanto previsto dalla disciplina statale senza contestualmente stabilire "limiti" massimi idonei ad evitare sovrapposizioni (Allegato A, numeri 2, 3, 9, 17, 18, 19 e 20; Allegato B, numeri 2a, 2e, 2g, 2h, 7e, 7g, 7j, 7m e 7r).

4.5.– A conclusioni analoghe deve giungersi per i procedimenti che la legge regionale impugnata sottopone a VIA regionale o a verifica regionale di assoggettabilità a VIA non indicati dagli Allegati alla Parte II del cod. ambiente (Allegato A, numeri 4, 5, 7, 8, 10 e 11).

Anche tali fattispecie sono illegittime in quanto si allontanano dalla disciplina statale, la quale, in virtù della competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma lettera s) Cost., richiede una uniformità di trattamento normativo nella allocazione dei procedimenti tra Stato e Regioni

4.5.1.– Al riguardo non può sostenersi, come diffusamente eccepito dalla difesa regionale, che la scelta di sottoporre alle procedure di VIA progetti non menzionati dalla normativa statale innalzi di per sé i livelli di tutela ambientale, contribuendo a implementare la protezione del valore costituzionale indicato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

La tutela ambientale, infatti, ha sicuramente una portata trasversale e finalistica, in grado di condizionare talune competenze regionali, e in questi casi può anche lasciare spazio a scelte regionali che siano volte a tutelare in melius i valori ambientali. Essa evoca, tuttavia, anche un oggetto, l'ambiente appunto, che rimanda a un «bene della vita, materiale e complesso», una «entità organica» che richiede una salvaguardia del «tutto» e delle «singole componenti considerate come parti del tutto» (sentenza n. 378 del 2007; nello stesso senso sentenze n. 104 del 2008 e n. 367 del 2007).

La VIA, in quanto istituto teso a disciplinare i procedimenti che verificano l'impatto ambientale, rientra a pieno titolo nella competenza esclusiva indicata dall'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., escludendo di regola competenze regionali.

Ed infatti questa Corte ha più volte ribadito che l'ambiente «viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata» pur sempre «nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell'ambiente» (sentenze n. 198 del 2018, n. 66 del 2018, n. 199 del 2014; nello stesso senso, sentenze n. 246 e n. 145 del 2013, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008 e n. 378 del 2007).

In breve: l'innalzamento dello standard ambientale presuppone pur sempre l'esercizio di una competenza regionale, nella specie insussistente. L'esercizio di una competenza legislativa regionale può incrociare la disciplina statale volta alla tutela di uno o più valori ambientali (o viceversa); solo in tali casi si può operare un attento bilanciamento fra la normativa regionale, che introduca livelli più elevati di tutela ambientale, e quella statale posta direttamente a tutela degli stessi. Tale bilanciamento è comunque da escludere allorché le norme statali riguardano non la disciplina di specifici settori ambientali ma le stesse procedure volte all'emersione e alla individuazione di tali valori, come, ad esempio, nel caso delle regole istituzionali per la valutazione di impatto ambientale; in questi casi la competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. si riferisce ad una materia in sé conclusa che non attraversa altre competenze.

4.5.2.– In ogni modo, la valutazione intorno alla previsione di standard ambientali più elevati non può essere realizzata nei termini di un mero automatismo o di una semplice sommatoria – quasi che fosse possibile frazionare la tutela ambientale dagli altri interessi costituzionalmente rilevanti – ma deve essere valutata alla luce della ratio sottesa all'intervento normativo e dell'assetto di interessi che lo Stato ha ritenuto di delineare nell'esercizio della sua competenza esclusiva. In questo senso, se, in astratto, non può ritenersi precluso alle Regioni di innalzare il livello di tutela ambientale nell'esercizio di competenze proprie, la scelta regionale deve essere sottoposta ad una verifica ad opera di questa Corte. L'aggravamento delle procedure di VIA non può produrre di per sé il miglioramento di standard ambientali.

Come già detto, peraltro, la disciplina statale della VIA è mossa dalla necessità di affiancare, alla tutela ambientale, la semplificazione, razionalizzazione e velocizzazione dei procedimenti, esigenze che sarebbero frustrate da un aggravamento degli oneri connessi alla sottoposizione a VIA, su scala regionale, di procedimenti ritenuti non rilevanti, a fini ambientali, dal legislatore statale.

Non è un caso, al riguardo, che lo Stato riconosca uno spazio di intervento alle Regioni e Province autonome (art. 7-bis, comma 8, cod. ambiente, introdotto dal d.lgs. n. 104 del 2017), in ambiti specifici e puntualmente precisati dallo stesso cod. ambiente. Gli enti regionali possono disciplinare, infatti, «con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA», stabilendo «regole particolari ed ulteriori» solo e soltanto «per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione (...) dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie».

La competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. non esclude interventi regionali, anche legislativi, purché compatibili con l'assetto normativo individuato dalla legge statale, non potendo tali interventi alterarne il punto di equilibrio conseguito ai fini di tutela ambientale.

Di qui l'accoglimento delle prospettate questioni di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, 12, 13, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 20 marzo 2018, n. 3, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), in conformità alla direttiva

2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2018)»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018 e dell'Allegato A alla medesima legge regionale, e degli allegati ivi contenuti, limitatamente ai numeri 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9) 10), 11), 17), 18), 19), 20) dell'Allegato A, e ai numeri 2.a), 2.e) 2.g), 2.h), 7.e), 7.g), 7.j), 7.m), 7.r) dell'Allegato B.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.